

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 57, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8, RELATIVE AGLI ONERI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano l'erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 57, comma 4, della Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) di seguito denominata legge.
2. Al fine di consentire una maggiore liquidità alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'articolo 57, comma 4, della legge ha individuato i contributi relativi agli oneri per la gestione delle strutture di proprietà pubblica o di società a partecipazione pubblica, previsti dall'articolo 13, comma a, della legge regionale 17/2016, tra le misure di sostegno alle aziende che, esclusivamente per l'anno 2020, sono anticipate in corso di esercizio.

ARTICOLO 2 - STRUTTURA DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale competente deputata alla gestione degli aiuti di cui all'articolo 1 è la Struttura regionale Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale (agricoltura@pec.regione.vda.it).

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo in oggetto le piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

ARTICOLO 4 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese di locazione per immobili di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, sostenute o da sostenere nell'anno 2020.
2. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.
3. Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%. Detta ritenuta non si applica alle imprese agricole costituite in forma di ditta individuale e di società semplice.
4. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, devono

essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.

ARTICOLO 5 - CONCESSIONE DEGLI AIUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. In applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dell'articolo 61 della legge, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 10 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12.
2. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi auto-dichiarati nella domanda, comprovati da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento, al netto delle eventuali agevolazioni, già percepite o da percepire, e degli eventuali sub-affitti degli immobili da parte del locatario.

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it entro il 10 agosto 2020.
2. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 61 della legge:
 - a) i dati anagrafici e i recapiti del richiedente, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa, e il codice fiscale/partita IVA;
 - b) la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa;
 - c) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande o non classificabile);
 - d) fatta eccezione per le imprese agricole, gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (indicare solamente codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e causale: "*Domanda di contributo ai sensi dell'art.57, comma 4, della l.r. 8/2020*");
 - e) che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
 - f) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);

- g) in caso di micro e piccola impresa, che la stessa non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, che, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale, non è soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e che non si trova in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;
- h) in caso di media o grande impresa, che la stessa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale, non si trovava già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, e che non si trova in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;
- i) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati al soggetto beneficiario;
- j) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;
- k) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell'adozione dell'atto di revoca;
- l) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- m) di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679;
- n) l'importo degli eventuali subaffitti e/o aiuti percepiti o richiesti per la medesima spesa, al fine dell'applicazione del precedente articolo 5, comma 2;
- o) l'importo complessivo dell'aiuto richiesto, al netto di quanto eventualmente indicato al precedente punto n);
- p) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- a. per le mensilità da gennaio a giugno 2020, se il contratto prevede il canone posticipato, oppure da gennaio a luglio 2020, se il contratto prevede il canone anticipato:
 - **nel caso il richiedente abbia già provveduto alla liquidazione dei canoni**, copia di tutte le fatture dei canoni di locazione riferiti agli immobili, di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e i relativi bonifici quietanzati;
 - **nel caso il richiedente NON abbia già provveduto alla liquidazione dei canoni**, copia delle fatture dei canoni di locazione riferiti agli immobili, di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e i bonifici di versamento della quota corrispondente all'I.V.A.;

- **nel caso il richiedente abbia già provveduto alla parziale liquidazione dei canoni**, per la parte quietanzata le fatture dei canoni di locazione con i relativi bonifici, mentre per la parte non quietanzata le fatture con i bonifici relativi esclusivamente al versamento della quota corrispondente all'I.V.A..
 - b. per le mensilità successive, il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a versare al locatore, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo corrispondente all'I.V.A.. Nel caso di fatture, emesse nel 2020, riferite a un periodo a cavallo degli anni 2020 e 2021, l'I.V.A da versare è esclusivamente quella corrispondente alla quota di competenza 2020, che sarà oggetto del presente contributo a fondo perduto. La struttura competente provvederà a verificare direttamente con il locatore l'effettiva quietanza del corrispettivo I.V.A.. In caso di mancata quietanza, il contributo non potrà essere erogato nell'ambito della presente misura; tuttavia lo stesso potrà venire richiesto, secondo le modalità disciplinate dalla D.G.R. n. 1167 del 28 agosto 2017, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 1° febbraio 2019, ma al di fuori del quadro temporaneo degli aiuti per l'emergenza Covid e, quindi, in regime di "de minimis".
4. La domanda deve contenere inoltre l'impegno a fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
 5. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore. A tal fine si precisa che, ai sensi dell'articolo 104 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, la validità ad ogni effetto dei documenti di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto 2020.

ARTICOLO 7- PROCEDIMENTO

1. Responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni è il dirigente della S.O. Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata ai tecnici istruttori delle pratiche.
2. Considerata la particolare esigenza di celerità del procedimento, è omessa la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.
3. Il tecnico istruttore:
 - a) verifica la regolarità formale e completezza della domanda;
 - b) verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle presenti disposizioni per l'ottenimento del contributo;
 - c) verifica la correttezza degli estremi indicati per il pagamento dell'aiuto;
 - d) chiude l'istruttoria entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Il procedimento è concluso entro 10 settembre 2020, con il provvedimento di concessione dell'aiuto per i canoni di locazione.
5. Il soggetto richiedente può formulare a mezzo PEC istanza di rinuncia al contributo alla struttura competente. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo viene annullata

d'ufficio senza più alcun seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della struttura competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo ancorché non ancora erogato.

ARTICOLO 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo a fondo perduto per le mensilità da gennaio a giugno/luglio 2020 è erogato, in una unica soluzione, a favore del richiedente, qualora quest'ultimo abbia già provveduto alla liquidazione del locatore, o al contrario direttamente al locatore, entro 30 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle domande di aiuto.
2. Il contributo a fondo perduto per le successive mensilità è erogato direttamente al locatore, previa verifica del versamento dell'I.V.A. da parte del locatario richiedente.

ARTICOLO 9 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati con altri aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, purché l'aiuto complessivo ricevuto mediante sovvenzione pubblica in capo al medesimo soggetto sia inferiore all'importo di euro 800.000 per l'anno 2020, se operante nel settore agricolo primario inferiore a euro 100.000, e, in ogni caso, non superi complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo.

ARTICOLO 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla concessione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;

- b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti l'impegno di cui al precedente articolo 6, comma 4;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell'adozione dell'atto di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 13 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti qui disciplinati sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento specifico è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.